

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto: Modalità di restituzione all'attività venatoria delle ZRC e dei CPuRFS nel territorio dell'ATC PS1.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- 1) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia nelle ZZ.RR.CC e nei CPuRFS, ricadenti nel territorio dell'ATC PS1, che vengono restituite al territotio di gestione programmata della caccia con l'avvio della stagione venatoria 2018/19:
 - La caccia alla selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna) è consentita ai residenti anagrafici in uno dei comuni dell'ATC PS1 e ai proprietari/conduttori di fondi ubicati all'interno delle zone che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia. Tale priorità temporale di accesso è ritenuta necessaria al fine di evitare una intensa pressione venatoria e per motivi di pubblica sicurezza. I suddetti cacciatori hanno diritto di accedere in tali zone, se in regola con il pagamento della quota annuale dell'ATC PS1, nelle prime 3 (tre) domeniche di caccia alla selvaggina stanziale indicate dal calendario venatorio regionale (16, 23 e 30 settembre), dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con utilizzo di un solo cane/cacciatore, e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica ad eccezione di Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre immediatamente il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio ed uscire dall'area.
 - Dal 1° ottobre è consentita la caccia alla sola selvaggina migratoria da appostamento fisso, secondo le disposizioni determinate dal calendario venatorio regionale.





- ➤ Dal giorno 12 dicembre 2018 è consentita la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante o da appostamento temporaneo, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 come disposto dalle normative e dal calendario venatorio regionale.
- La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo tempi e modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale ed in forma individuale.
- 2) Di stabilire che, per tutto quanto non espressamente riportato, si faccia riferimento a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi.
- 3) Di stabilire che l'ATC PS1 provvederà all'applicazione delle etichette riportanti la dicitura "ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA" nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell'attività venatoria;
- 4) Di stabilire che l'Ambito Territoriale di Caccia PS1 dovrà dare ampia informazione ai cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituiti faunistici:
- 5) Di trasmettere il presente atto:
 - Al Presidente dell'ATC PS1
 - Alla Polizia Provinciale:
 - Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Pesaro.
- 6) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. .

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente (D.ssa Loredana Borraccini)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di comuni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Deliberazione Amministrativa n. 5 del 13.07. 2010 approvata dalla Regione Marche avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015";

Il decreto dirigenziale 403 del 31/08/2018: Istituzione definitiva dei Centri Pubblici di Riproduzione Fauna Selvatica denominati "San Giovanni", "Sassofeltrio", delle Zone Ripopolamento e Cattura denominate "Montemarrone" "Ponte Armellina", "Cà Salvatore" e "Ventena2". Restituzione all'attività venatoria delle Zone Ripopolamento e Cattura denominate "Bevano", "Apsa", "Cappuccini", "Ventena", "Certalto" e del Centro Pubblico di Riproduzione Fauna Selvatica denominato "Brombolona", in provincia di Pesaro e urbino (ATC PS1).

Motivazione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.

Con L.R n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia.

Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1º Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia.

L'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995 recita : " ...il territorio della zona ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province (ora Regione), sentiti gli ATC ... " per tale motivo si rende necessaria l'adozione del presente decreto.





L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, (alla Provincia) ora Regione, che può richiederne la revisione in caso di difformità". Nel programma annuale, di cui sopra, trasmesso dall'ATC PS1, acquisito agli atti con prot. n.° 368579 sono riportate anche le modalità di restituzione alla caccia degli istituti faunistici in apertura per la stagione venatoria 2018/19 proposte dallo stesso Ambito.

Tenuto conto delle Ordinanze sindacali di alcuni Comuni della Provincia di Pesaro Urbino che manifestano preoccupazione per motivi di pubblica sicurezza.

Vista la nota dell'Associazione Regionale Arcicaccia acquisita la prot. n. 1011893 del 12/09/2018 con cui, l'associazione condivide le modalità di caccia negli istituti faunistici in restituzione all'attività venatoria proposte dall'ATC PS 2 ed i presupposti, inoltre evidenzia la necessità di uniformare, le modalità di restituzione alla caccia programmata delle ZZ.RR.CC. e dei CPuRFS nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Vista la nota dell'Associazione Provinciale Federcaccia di Pesaro e Urbino, acquisita agli atti con prot. n. 1014718 del 12/09/2018 con cui l'associazione evidenzia anche la ncessità di uniformare le modalità di restituzione alla caccia programmata delle ZZ.RR.CC e dei CPuRFS nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Considerato che la pressione venatoria può determinare problemi di sicurezza e di danni alla selvaggina ed all'ecosistem.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno, uniformare le modalità operative in tutto il territorio provinciale anche al fine di evitare problemi di sicurezza.

Esito dell'istruttoria:

Considerato quanto sopra premesso ed argomentato, visto che la suddetta proposta è tecnicamente corretta e condivisibile si propone:

- 1) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia nelle ZZ.RR.CC e nei CPuRFS, ricadenti nel territorio dell'ATC PS1, che vengono restituite al territotio di gestione programmata della caccia con l'avvio della stagione venatoria 2018/19:
 - La caccia alla selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna) è consentita ai residenti anagrafici in uno dei comuni dell'ATC PS1 e ai proprietari/conduttori di fondi ubicati all'interno delle zone che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di





licenza di caccia. Tale priorità temporale di accesso è ritenuta necessaria al fine di evitare una intensa pressione venatoria e per motivi di pubblica sicurezza. I suddetti cacciatori hanno diritto di accedere in tali zone, se in regola con il pagamento della quota annuale dell'ATC PS1, nelle prime 3 (tre) domeniche di caccia alla selvaggina stanziale indicate dal calendario venatorio regionale (16, 23 e 30 settembre), dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con utilizzo di un solo cane/cacciatore, e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica ad eccezione di Lepre, Fagiano, Pernice rossa, e Starna. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre immediatamente il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio ed uscire dall'area.

- Dal 1° ottobre è consentita la caccia alla sola selvaggina migratoria da appostamento fisso, secondo le disposizioni determinate dal calendario venatorio regionale.
- ➤ Dal giorno 12 dicembre 2018 è consentita la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante o da appostamento temporaneo, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 come disposto dalle normative e dal calendario venatorio regionale.
- La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo tempi e modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale ed in forma individuale.
- 2) Di stabilire che, per tutto quanto non espressamente riportato, si faccia riferimento a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi.
- 3) Di stabilire che l'ATC PS1 provvederà all'applicazione delle etichette riportanti la dicitura "ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA" nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell'attività venatoria;
- 4) Di stabilire che l'Ambito Territoriale di Caccia PS1 dovrà dare ampia informazione ai cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituiti faunistici;
- 5) Di trasmettere il presente atto:





- Al Presidente dell'ATC PS1
- Alla Polizia Provinciale;
- Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Pesaro.
- 6) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. .

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento (Dott. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno

